



Disparità delle armi nel contenzioso nei confronti delle imprese multinazionali

Avv. Giacomo Maria Cremonesi

Human Rights International Corner (HRIC)

Caiazza & Partners International Law Firm

Impatto Imprese UE

- Tra il 2005 e il 2013, più della metà delle società quotate sul mercato Inglese, Francese e Tedesco sono state messe in relazione ad accuse di violazioni dei diritti umani.
- http://www.corporatejustice.org/IMG/pdf/ahrri_report_final-2.pdfrisks
- <http://www.accessjustice.eu/en/report>



Principi Guida su Imprese e Diritti Umani : Accesso ai rimedi

Paragrafo 26 UNGPs: primo principio operativo del Terzo Pilastro

Gli stati devono adottare misure appropriate per assicurare l'efficacia dei rimedi giudiziari interni relativi alle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese, considerando delle soluzioni per ridurre le barriere pratiche e legali che impediscono l'accesso alla giustizia.



Principali barriere all'accesso alla giustizia nell'UE:

Giurisdizione e legge applicabile;

Responsabilità limitata all'interno dei gruppi di imprese;

Onere della prova in materia civile;

Oneri Finanziari e Procedurali.

European Union Agency for Fundamental Rights

- Nell'aprile del 2017, su richiesta del Consiglio dell'Unione Europea, la FRA ha emesso una Legal Opinion dal titolo *“Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level”*



PAN ITALIANO DIC 2016 - PG 25 e 26

Nel quadro dell'azione di monitoraggio conferire particolare focus alle seguenti priorità:

- **Identificare eventuali lacune o barriere che impediscano o rendano non pienamente effettivo l'accesso ai rimedi giurisdizionali** per le vittime di abusi collegati all'attività d'impresa, **specialmente con riguardo alle violazioni caratterizzate dall'extraterritorialità**, anche sulla base della relazione tra società controllante e sussidiaria
- **Valutare l'introduzione di misure legislative o la riforma** di quelle attualmente in vigore per rafforzare l'accesso ad un rimedio effettivo nei campi del diritto civile, penale e amministrativo

FRA OPINION 1

ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

- L'UE dovrebbe incentivare gli Stati membri a migliorare l'accesso al gratuito patrocinio per i ricorrenti nei casi di violazione dei diritti umani legati all'attività d'impresa. Ciò dovrebbe includere le vittime che non risiedono nell'UE
- L'UE potrebbe anche incoraggiare la disponibilità di fondi per il contenzioso, sia pubblici che privati, si attraverso il *crowd-funding* per assicurare l'accessi ai rimedi. l'Unione europea dovrebbe garantire una panoramica on-line dei finanziamenti e delle risorse finanziarie disponibili

OBIETTIVI



Garantire l'accesso al gratuito patrocinio anche ai cittadini extra EU e non residenti nell'Unione Europea per vittime violazione dei diritti umani legati alle attività commerciali



Requisiti semplici per l'accesso sulla base di autocertificazione

FRA OPINION 2 - CLASS ACTION E LEGITTIMAZIONE ONG

- EU deve fornire **incentivi per l'introduzione della *class action*** per casi di Impresa e Diritti Umani a livello di Stati membri
- **Fornire legittimazione ad agire in giudizio ad associazioni e organizzazioni no-profit che agiscono nell'interesse pubblico e i cui obiettivi statutari sono la protezione e assistenza delle vittime di violazione dei diritti umani legati alle attività d'impresa. Devono includersi organizzazioni nazionali e internazionali ed Istituzioni Nazionali di Diritti Umani**

SITUAZIONE ITALIANA

1. La **legittimazione ad agire delle Associazioni** → **D. lgs. 215/2003 art. 5 (Discriminazione razziale) - co. 3.** Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli artt. 4 e 4 bis nei casi di discriminazione collettiva **qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione**
2. Le **organizzazioni sindacali** → **D.lgs. 216/2003 art. 5**
3. Con **sentenza n. 23304 del 16.11.2016**, intervenendo su un tema di particolare contrasto in giurisprudenza, **le Sezioni Unite hanno stabilito che la legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni di consumatori**
4. Le **Associazioni ambientaliste** → **Art. 309 Codice dell'Ambiente.** "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, **denunce e osservazioni**, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto"

FRA OPINION 3

ACCESSO ALLE PROVE

- L'UE dovrebbe valutare **come, quando e quali prove debbano essere rese accessibili dall'impresa** nei casi di violazione dei diritti umani. L'UE dovrebbe inoltre facilitare lo sviluppo di standard minimi chiari relativi a come, cosa e quando le imprese dovrebbero condividere informazioni con i ricorrenti
- L'Unione europea potrebbe anche incoraggiare gli Stati membri a creare una **presunzione relativa che richieda un certo grado di prova**. In questo caso opererebbe un'inversione dell'onere della prova dalla vittima all'impresa **per dimostrare che la stessa non aveva il controllo sul soggetto commerciale** coinvolto nella violazione dei diritti umani

ONERE DELLA PROVA

- Art. 210 cpc
- Art. 3 D.lgs 254/2016 (DIRETTIVA 2014/95/UE) comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, va descritto:
- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi**
- b) **le politiche praticate dall'impresa**, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario
- c) **i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto**
- **Rendere accessibile parte speciale** riguardante reati che sono anche violazioni dei diritti umani, così come elencati nel NAP: la pratica delle mutilazioni genitali femminili, la prostituzione e pornografia infantile, la tratta di esseri umani e la schiavitù e i reati ambientali ecc.



GRAZIE